

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTO DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani), conferma la sanzione dell’ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate, per la stagione 2008/2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTOVALLO DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo S.r.l. di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2008 AL SIG. GIORGIO LONGHI;**
- **DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 3 GARE AL SIG. IVANO ERCOLI,**
SEGUITO GARA TOLENTINO/MORRO D’ORO DEL 13.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 114 DEL 14.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) ed in riforma della decisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta al signor Giorgio Longhi sino al 31.3.2009.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DALL’U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PRO BELVEDERE DEL 20.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sestri Levante di Sestri Levante (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 6) **RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ARTICO FABIO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/SAVONA DEL 20.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)

La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Alessandria S.r.l. di Alessandria

riduce la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IANNOLO ROBERTO, SEGUITO GARA VADO / DERTHONA DEL 20.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Vado di Valleggia – Quiliano (Savona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete